



## Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

(ODV)

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 2012<sup>1</sup> concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 59 capoverso 6, 59a capoverso 2, 59b capoverso 3, 59d capoverso 2 e 59e capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>2</sup> sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI),  
visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998<sup>3</sup> sull'asilo;  
in esecuzione degli articoli 28 della Convenzione del 28 luglio 1951<sup>4</sup> sullo statuto dei rifugiati e 28 della Convenzione del 28 settembre 1954<sup>5</sup> sullo statuto degli apolidi,

*Art. 2a*

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può concludere con gli Stati che si conformano al regolamento (CE) n. 2252/2004<sup>6</sup> e alle disposizioni d'esecuzione emanate in virtù dello stesso trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip.

<sup>1</sup> RS 143.5

<sup>2</sup> RS 142.20

<sup>3</sup> RS 142.31

<sup>4</sup> RS 0.142.30

<sup>5</sup> RS 0.142.40

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2009, GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1.

*Art. 4 cpv. 2 e 4*

<sup>2</sup> Agli stranieri di cui all'articolo 59 capoverso 4 LStrI può essere rilasciato un passaporto per stranieri.

<sup>4</sup> Se il passaporto è rilasciato per una persona di cui all'articolo 59 capoverso 4 lettera b LStrI, in esso è inoltre menzionato lo statuto di soggiorno del titolare. Possono esservi menzionati la durata e il motivo del viaggio nonché la destinazione.

*Art. 7 Autorizzazione al ritorno*

<sup>1</sup> La SEM rilascia alle persone bisognose di protezione e alle persone ammesse provvisoriamente l'autorizzazione al ritorno di cui all'articolo 59 capoverso 5 LStrI sotto forma di visto di ritorno.

<sup>2</sup> Le persone che hanno ottenuto un passaporto per stranieri in virtù dell'articolo 59 capoverso 4 lettera b LStrI non abbisognano di un visto di ritorno.

*Art. 8*

Gli scolari che viaggiano con la loro classe nello spazio Schengen non abbisognano di un documento di viaggio o di un visto di ritorno se figurano nell'elenco di cui all'allegato alla decisione 94/795/GAI<sup>7</sup>, che vale come documento di viaggio.

*Art. 8a Viaggio nello Stato d'origine o di provenienza*

<sup>1</sup> Un viaggio nello Stato d'origine o di provenienza è necessario per preparare la partenza autonoma e definitiva, se:

- a. lo straniero ammesso provvisoriamente o la persona bisognosa di protezione pianifica concretamente il ritorno volontario nello Stato d'origine o di provenienza; e
- b. per farsi un'idea della situazione e prendere le disposizioni in vista del trasferimento, è necessaria la sua presenza sul posto.

<sup>2</sup> La domanda di autorizzazione debitamente motivata deve essere depositata con le relative prove presso l'autorità cantonale competente.

<sup>3</sup> L'autorità cantonale competente trasmette la domanda alla SEM.

<sup>4</sup> Un viaggio secondo il capoverso 1 è autorizzato per una durata massima di 30 giorni.

*Art. 9 Viaggio in un altro Stato*

(Art. 59e cpv. 3 LStrI)

<sup>1</sup> Sono considerati particolari motivi personali per un viaggio in uno Stato che non sia lo Stato d'origine o di provenienza da parte di uno straniero ammesso provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione:

<sup>7</sup> Decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 nov. 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'art. K.3 par. 2 lett. b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro, versione della GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1.

- a. grave malattia o decesso di un congiunto;
- b. importanti e improrogabili pratiche strettamente personali;
- c. viaggi transfrontalieri che il richiedente è tenuto a effettuare secondo le prescrizioni dello stabilimento in cui svolge il suo iter formativo fino alla maggiore età o fino alla conclusione ordinaria della formazione;
- d. partecipazione attiva a manifestazioni sportive o culturali all'estero;
- e. esercizio di un'attività lucrativa secondo l'articolo 85a LStrI o l'articolo 75 LAsi;
- f. esercizio del diritto di custodia o di visita nei riguardi di figli minorenni all'estero;
- g. motivi umanitari; oppure
- h. altri motivi, non prima di due anni dopo la decisione di ammissione provvisoria, se l'interessato:
  - 1. da almeno sei mesi non percepisce prestazioni dell'aiuto sociale e
  - 2. rispetta la sicurezza e l'ordine pubblici.

<sup>2</sup> La domanda di autorizzazione debitamente motivata deve essere depositata con le relative prove presso l'autorità cantonale competente.

<sup>3</sup> L'autorità cantonale competente trasmette la domanda alla SEM.

<sup>4</sup> Un viaggio secondo il capoverso 1 è autorizzato per una durata massima di 30 giorni. In casi motivati è possibile derogare a tale limitazione.

<sup>5</sup> Sono considerati congiunti ai sensi del capoverso 1 lettera a i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del richiedente o del coniuge. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale.

<sup>6</sup> Nell'esaminare una domanda di cui al capoverso 1 lettere g e h la SEM considera il soddisfacimento dei criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a LStrI. I Cantoni sono sentiti e compiono per la SEM gli accertamenti necessari.

<sup>7</sup> In deroga al capoverso 1 la SEM può autorizzare gli affiliati bisognosi di protezione o ammessi provvisoriamente a effettuare un viaggio in un uno Stato che non sia lo Stato d'origine o di provenienza purché viaggino accompagnati. Decide in merito alla durata del viaggio.

*Art. 9a°, rubrica, nonché cpv. 1 e 5*

Autorizzazione a recarsi in uno Stato per il quale la SEM ha disposto un divieto di viaggio esteso

(art. 59c cpv. 2 e 59e cpv. 3 LStrI)

<sup>1</sup> Dopo aver disposto un divieto di viaggio esteso secondo l'articolo 59c capoverso 1 secondo periodo LStrI, la SEM può autorizzare rifugiati, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione a recarsi nello Stato in questione solo in caso di malattia grave, infortunio grave o di decesso di un congiunto.

<sup>5</sup> Sono considerati congiunti secondo il capoverso 1 i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del richiedente o del suo coniuge. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale.

*Art. 13 cpv. 1 lett. b<sup>bis</sup>–d e 2*

<sup>1</sup> I documenti di viaggio qui appresso sono validi come segue:

- b<sup>bis</sup>. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all'articolo 59 capoverso 4 lettera a LStrI: cinque anni;
- c. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all'articolo 59 capoverso 4 lettera b LStrI: dieci mesi; dopo il viaggio autorizzato conformemente all'articolo 8a o 9 il passaporto per stranieri perde la propria validità;
- d. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all'articolo 59 capoverso 4 lettera c LStrI: dieci mesi; dopo l'entrata nello Stato di destinazione il passaporto per stranieri perde la propria validità;

<sup>2</sup> Il visto di ritorno secondo l'articolo 59 capoverso 5 LStrI è rilasciato per la durata di validità massima di dieci mesi.

*Art. 16 Registrazione della fotografia per i documenti di viaggio*

<sup>1</sup> L'autorità cantonale competente scatta una fotografia digitale del richiedente.

<sup>2</sup> I Cantoni possono prevedere che, in via eccezionale, il richiedente possa portare una fotografia digitale qualora non sia possibile scattare una fotografia in loco a causa di circostanze particolari, nello specifico a causa dell'età o di una menomazione.

<sup>3</sup> Le autorità cantonali competenti esaminano la qualità della fotografia e decidono se soddisfa i requisiti per il rilascio di un documento di viaggio. Si applicano per analogia i requisiti del DFGP in virtù dell'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d'identità.

<sup>4</sup> La presentazione di una fotografia digitale non comporta una riduzione degli emolumenti e non è previsto alcun rimborso spese.

*Art. 16a Registrazione delle impronte digitali per i documenti di viaggio*

<sup>1</sup> L'autorità cantonale competente registra due impronte digitali del richiedente sotto forma di impronta piatta dell'indice sinistro e destro. Se manca un indice, se la qualità dell'impronta digitale non è sufficiente o il polpastrello è ferito, in via sostitutiva è possibile registrare l'impronta piatta del dito medio, dell'anulare o del pollice.

<sup>2</sup> Le impronte digitali non vanno registrate se il richiedente non ha ancora compiuto 12 anni o se non è possibile rilevarle per motivi medici di natura non temporanea.

<sup>3</sup> Se le impronte digitali non possono essere registrate per motivi medici di natura temporanea, è rilasciato un documento di viaggio la cui validità non può superare 12 mesi. Una durata di validità ridotta non influisce sull'importo degli emolumenti.

*Art. 19 cpv. 1 lett. g e h*

<sup>1</sup> La SEM rifiuta il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno, se:

- g. vi sono motivi per l'estinzione dell'ammissione provvisoria secondo l'articolo 84 capoverso 4 LStrI;
- h. vi sono motivi di revoca o termine della protezione provvisoria secondo l'articolo 78 o 79 LAsi.

*Art. 25*

Per accertamenti approfonditi all'estero, la SEM calcola l'emolumento in base al dispendio di tempo. Allo scopo applica la tariffa dell'ordinanza del 7 ottobre 2015<sup>8</sup> sugli emolumenti del DFAE.

*Art. 32* Disposizione transitoria della modifica del ...

Alle procedure relative al rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno, pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente ordinanza del ..., si applica il diritto previgente.

**II**

La presente ordinanza entra in vigore il ....